

FOGLIO INFORMATIVO

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio

Redatto ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari del 10.09.2009

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Plusvalore S.p.A.
Via Cairoli, 9 - 40121 Bologna
Tel. 051 5887001 - Fax 051 5887005 - e mail: info@plusvalore.it
Sito internet: www.plusvalore.it
Elenco generale UIC: 32107
Elenco speciale Banca d'Italia: 32497

CHE COS'E' LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

La Cessione del Quinto è un particolare prestito personale estinguibile mediante cessione di una quota della retribuzione mensile. La quota cedibile è pari al massimo ad un quinto dello stipendio netto mensile. Le rate mensili del prestito vengono trattenute dalla retribuzione ad opera del datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa alla finanziaria che ha concesso il prestito.

Il prestito è rimborsabile in rate mensili per una durata compresa tra i 24 e 120 mesi.

Principali rischi

Poiché il prestito contro cessione del quinto dello stipendio è una tipologia di finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Si indicano le condizioni massime applicabili alle operazioni:

QUANTO PUO' COSTARE IL PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

21,33 % fino a 5.000 €* ; 16,87 % oltre 5.000 €*

Tasso annuo nominale (TAN)

8 % applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito

*Validi sino alla data del 30.09.2010

SPESE	VOCI	COSTI
		commissioni finanziarie
	commissioni accessorie	18% sul montante lordo
	istruttoria	Max 400 €
	costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS)	Min 2 % Max 15 % (del montante)
ALTRE CONDIZIONI APPLICATE AL PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	garanzie	a carico del cliente in base alla vigente normativa fiscale
	oneri convenzione	nella misura applicata dalle amministrazioni pubbliche e statali datrici di lavoro
	comunicazioni periodiche alla clientela	3 €
	consegna copia contratto idonea per la stipula	10 €
	consegna schema di contratto	0 €
	emissione copia di documenti	10 €
	conteggio finanziamento residuo	10 €
	compenso per estinzione anticipata	1% sul capitale residuo
	periodicità e modalità di calcolo degli interessi	rate mensili posticipate con calcolo interessi secondo anno civile (divisore 365)
	oneri fiscali (imposta di bollo o imposta	secondo normativa vigente

Plusvalore SpA

Via Cairoli, 9 - 40121 Bologna • Tel. 051 5887111 - Fax 051 5887002
Cod. Fisc., Partita IVA e iscr. al Reg. Imprese di Bologna n. 06213771006
Elenco generale U.I.C. n. 32107 • Elenco speciale Banca d'Italia n. 32497
Capitale Sociale Euro 62.499.340,75 i.v.



Società soggetta a direzione e coordinamento di Delta SpA
appartenente al Gruppo Bancario Delta



	sostitutiva sul contratto, imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela)	
PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO	incasso effetti	10 €
	richiamo effetti	2‰ su importo effetto, oltre a comm. incasso e € 30 per comm. insoluto
	insoluto e ripresentazione RID	20 €
	interessi di mora	non superiori al 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. La misura massima consentita per il trimestre di riferimento è pari a 24,48%
	sollecito epistolare	10 €
	recupero telefonico	10% del saldo scaduto e non pagato
	decadenza dal beneficio del termine	10% sul capitale a scadere, oltre a 50 €
	costituzione in mora	50 €
	recupero esterno	20% del saldo scaduto e non pagato (minimo 30 €)
	spese legali	secondo le tariffe di volta in volta vigenti

I tassi effettivi globali medi della tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo rilevati ai sensi dell'Art. 2 della Legge n. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono i seguenti:

Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai seguenti tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi):

TEGM* CON RIFERIMENTO AL TERZO TRIMESTRE DEL 2010

Cessione del quinto dello stipendio **14,22 % fino a 5.000,00 €**
11,25 % oltre 5.000,00 €

TASSI SOGLIA VIGENTI A PARTIRE DAL 01.07.2010

Cessione del quinto dello stipendio **21,33% fino a 5.000,00 €**
16,87 % oltre 5.000,00 €

* Il TEGM può essere consultato presso i Punti Plus o sul sito www.plusvalore.it

SERVIZI ACCESSORI

L'operazione, per obbligo di legge, deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte o perdita dell'impiego. Il Cliente può chiedere, quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni dell'Intermediario, un'anticipazione sul finanziamento.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si elencano, in sintesi, le clausole previste dal contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio:

- Plusvalore è autorizzata a trattenere e compensare dal saldo al Cedente tutte le somme necessarie per l'estinzione, di precedenti prestiti e/o gravami.
- Il Cedente si obbliga a comunicare tempestivamente a Plusvalore tutte le modifiche inerenti il rapporto di lavoro, autorizzando espressamente Plusvalore a notificare, a sue spese, il contratto di finanziamento al nuovo datore di lavoro, in caso di passaggio alle dipendenze di diverso datore di lavoro. Nel caso non comunichi il passaggio alle dipendenze di diverso datore di lavoro o la cessazione del rapporto di lavoro, il Cedente corrisponderà a Plusvalore gli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) maturati nel periodo in cui il rimborso del finanziamento risultasse sospeso.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'efficacia della cessione si estende automaticamente ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. Il Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l'ammortamento del prestito, in quanto

tale importo e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta al Cedente dal datore di lavoro o da qualsiasi altro ente, costituisce, dalla conclusione del contratto, oggetto di cessione a favore di Plusvalore a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino alla regolare estinzione del debito.

- Nel caso in cui le somme di cui sopra fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate o il fondo previdenziale non vi provvedessero, il Cedente sarà tenuto all'immediato pagamento, in un'unica soluzione, dell'importo necessario per l'estinzione della cessione.
- A maggiore garanzia di Plusvalore e per espressa previsione di legge, sono contratte e mantenute per l'intera durata dell'operazione, comprese eventuali proroghe, con compagnie di gradimento di Plusvalore, e a beneficio della stessa, polizze di assicurazione rischio vita e rischio impiego, per l'ammontare complessivo delle quote cedute, i cui costi saranno a totale carico del Cedente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente da Plusvalore al momento dell'erogazione del prestito. Pertanto il Cedente è libero di scegliere una compagnia assicurativa di proprio gradimento sul mercato, purché disposta ad assicurare la pratica secondo le caratteristiche richieste, oppure di conferire mandato a Plusvalore affinché si attivi in tal senso.
- In caso di ritardo o di omissione per qualsiasi motivo nel versamento delle quote si applicheranno gli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.
- Nonostante la stipula delle polizze assicurative, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e Plusvalore potrà considerare il contratto risolto, oltre che nei casi di cui all'art. 1186 Codice Civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di sospensione riduzione dello stipendio/salario, o in caso di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro anche di una sola delle rate mensili. Conseguentemente il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, tutto quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori e tutte le eventuali spese.
- L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento di benestare o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro e comunque solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.
- La Cessionaria invierà una volta all'anno e, comunque alla conclusione del contratto, un rendiconto contenente il dettaglio della posizione. I rendiconti si intendono approvati, qualora decorsi 60 giorni dal loro ricevimento non siano stati oggetto di specifica contestazione da parte del Cedente. Il Cedente autorizza la Cessionaria ad inviare i rendiconti all'indirizzo di posta elettronica indicato sul fronte, in caso di mancata indicazione o qualora il Cedente preferisse il servizio postale come forma di invio, la Cessionaria invierà le comunicazioni periodiche tramite posta, con addebito di spesa a carico del Cedente. E' in ogni caso a carico del Cedente l'onere relativo all'imposta di bollo.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cedente ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. A seguito di tale richiesta, Plusvalore comunica al Cedente l'ammontare del valore delle rate non ancora scadute calcolate al TAN indicato in contratto, a cui si aggiungono gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso dell'1% del capitale residuo.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, ai seguenti indirizzi:

- Plusvalore S.p.A., Via Cairoli n. 9, 40121 Bologna;
- info@plusvalore.it.

Plusvalore S.p.A. deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Plusvalore.

Plusvalore S.p.A. è altresì aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it).

LEGENDA

Commissioni accessorie	Costi sostenuti dall'Intermediario e posti a carico del Cedente legati all'attività svolta da Agenti in Attività Finanziaria o da Mediatori Creditizi, cui il Cedente discrezionalmente ha ritenuto opportuno rivolgersi
Commissioni finanziarie	Oneri amministrativi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • deliberazione ed amministrazione del finanziamento per l'intera durata del piano di rientro, • costi per le operazioni di provvista, • costi per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, determinate dai ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni.

Interessi di mora	Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso
Montante	La somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo (e/o a terzi per l'estinzione di precedenti pratiche o gravami) e gli oneri per l'attivazione del prestito, tra le quali le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante
Oneri convenzione	Oneri di riscossione imposti dalle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote di stipendio
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo del finanziamento. Comprende tutte le commissioni, le spese di istruttoria, gli oneri convenzione e i premi assicurativi
Tasso di interesse annuo nominale (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Indice espresso ai fini della Legge n. 108/96 (disposizioni in materia di usura) che considera gli interessi, tutte le commissioni, le spese di istruttoria e gli oneri convenzione dovuti ai sensi del contratto di finanziamento, i premi assicurativi, con esclusione degli oneri fiscali. Il TEG non può in alcun caso essere superiore ai tassi soglia determinati ai sensi della Legge 108/96 in misura pari al 150% dei tassi effettivi globali medi rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore

Dati identificativi del soggetto terzo che consegna il foglio
TIMBRO